



Comune di Alberobello

Città Metropolitana di Bari



United Nations
Educational, Scientific
Cultural Organization



I Trulli di Alberobello
1996 - Iscritti sulla lista
del Patrimonio Mondiale

PROTOCOLLO D'INTESA/CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PREVENZIONE DEL RANDAGISMO, CURA E BENESSERE DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE.

L'anno duemila _____, il giorno _____ del mese di _____, presso la sede del Comune di Alberobello, sito alla _____

tra

il Comune di Alberobello (di seguito chiamato Comune), codice fiscale _____ con sede in Alberobello, alla Via/piazza _____ in persona del _____ in qualità di _____

e

l'Associazione di volontariato _____ (di seguito chiamata Associazione) con sede in _____, via _____ n. _____ codice fiscale _____, iscritta all'Albo Regionale delle Associazioni per la protezione degli animali, nella persona del Legale Rappresentante Sig. _____, nato a _____ il _____;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1. Premesse

- la Legge quadro n. 281/1991 in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo demanda alle Regioni ed ai Comuni il compito di tutelare i cani di affezione e prevenire e combattere il randagismo;

- la Legge regionale n. 2/2020, la Regione Puglia, in attuazione di quanto disposto dalla legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute, il benessere e l'ambiente, promuove la prevenzione del randagismo, la protezione e la tutela degli animali di affezione e ne sancisce il diritto alla dignità di esseri viventi e il rispetto delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche, condannando ogni tipo di maltrattamento, compreso l'abbandono;

Le premesse sono da considerarsi parte essenziale ed integrante del presente Protocollo d'Intesa di cui costituiscono il presupposto contrattuale.

Art. 2 . Oggetto del protocollo d'intesa

Il Comune di Alberobello, nel rispetto della normativa vigente ed in particolare della L.R. n. 2/2020, si accorda con l'Associazione in epigrafe per tutte le attività di seguito elencate:

- promuovere programmi di informazione ed educazione, anche nelle scuole, al rispetto degli animali e alla tutela della loro salute al fine di realizzare sul territorio un corretto rapporto uomo - animale -
- ambiente;
- svolgere compiti di assistenza volontaria nei canili sanitari, rifugi o altre strutture di ricovero;
- collaborare al censimento della popolazione canina e felina vagante;
- gestire canili sanitari;
- costruire e gestire i rifugi per cani;
- gestire le colonie feline provvedendo al recupero dei gatti per finalità di cure ovvero di sterilizzazione;
- collaborare al prelievo dei cani vaganti per la sterilizzazione, eventuale custodia e re-immissione sul territorio;
- promuovere le adozioni degli animali;



Comune di Alberobello

Città Metropolitana di Bari



United Nations
Educational, Scientific
Cultural Organization



I Trulli di Alberobello
1996 - Iscritti sulla lista
del Patrimonio Mondiale

- stipulare convenzioni per gli interventi di limitazione delle nascite.

Art. 3 . Obblighi a carico dell'Associazione

L'Associazione, nella realizzazione delle attività di cui alla presente Convenzione e fermo restando il rispetto della normativa vigente, si obbliga a:

- Concordare con l'Amministrazione i piani operativi, d'intervento e rendicontare semestralmente all'Amministrazione Comunale le attività svolte elencando i risultati raggiunti, in modo tale che tutto sia di facile verifica.
- Occuparsi dell'individuazione dei cani randagi rinvenuti e delle operazioni di prelevamento e trasporto dal luogo del rinvenimento all'ambulatorio del veterinario di Pronto Intervento per le attività sanitarie di sua competenza.
- Occuparsi e farsi carico delle operazioni dell'applicazione del microchip e della sterilizzazione da effettuarsi presso il competente Servizio Veterinario della ASL.
- Compilare per ogni animale trattato, un'apposita scheda anagrafica in cui saranno riportate le informazioni generali dell'animale censito, tale scheda sarà conforme ad una scheda tipo da concordare con il Responsabile del Servizio.
- Nel caso specifico degli animali dati in adozione a privati cittadini, l'Associazione s'impegna a seguire l'iter amministrativo volto al rilascio dell'atto formale di adozione che conterrà i dati anagrafici, l'elencazione degli obblighi del nuovo possessore e la dichiarazione di assunzione di responsabilità: un originale dell'atto di adozione, prodotto in triplice copia, sarà consegnato all'adottante, un altro trasmesso al Distretto Veterinario ASL competente per territorio, per il trasferimento della proprietà dell'animale al nuovo possessore ed un ultimo resterà agli atti presso questo Comune;
- Per i servizi e le attività oggetto di convenzione verranno utilizzati i mezzi privati dell'Associazione.
- Organizzare almeno un evento pubblico all'anno per promuovere la conoscenza e la sensibilizzazione della popolazione sulle attività di contrasto al randagismo organizzate nell'ambito della presente Convenzione.
- Fornire al Comune consulenza riguardo i diritti e il benessere degli animali.
- Comunicare periodicamente i nominativi dei volontari che si occuperanno attivamente dei randagi presenti nel territorio comunale.

Art. 4 . Assicurazione degli associati

L'Associazione garantirà che i volontari saranno coperti da apposita copertura assicurativa per le attività oggetto del presente accordo, contro infortuni e responsabilità civile verso terzi.

Art. 5 . Obblighi a carico dell'Amministrazione Comunale

Il Comune di Alberobello si impegna a:

- Fornire tutti i supporti tecnico-amministrativi necessari alla realizzazione del presente accordo, identificando e designando un dipendente con il compito di curare i rapporti con l'Associazione.



Comune di Alberobello

Città Metropolitana di Bari



United Nations
Educational, Scientific
Cultural Organization



I Trulli di Alberobello
1996 - Iscritti sulla lista
del Patrimonio Mondiale

2. Corrispondere a presentazione di apposita richiesta, il rimborso delle spese sostenute per la presentazione del presente accordo, fino alla concorrenza della somma a questo scopo destinata e prevista.

3. Vigilare sul corretto svolgimento a norma di legge delle attività a carico dell'Associazione.

Art. 6 . Modalità operative e responsabilità

L'Associazione si impegna a dotarsi di una sede operativa nel territorio comunale ed a svolgere le attività oggetto della convenzione con continuità per tutto il periodo stabilita dalla stessa. Eventuali interruzioni del servizio o delle attività, dovrà essere comunicato e motivato al Responsabile del Servizio Comunale.

Art. 7 . Durata e risoluzione del contratto di convenzione

Il presente accordo decorre dalla data della sua firma ed ha la durata di **14 mesi**. Alla sua scadenza l'accordo si riterrà risolto senza ulteriore necessità di atto formale, salvo la volontà di entrambi i contraenti di voler procedere a nuovo rinnovo o conferma della stessa convenzione.

Il Comune potrà recedere in ogni momento da tale accordo, nel caso in cui saranno comprovate delle irregolarità nell'esecuzione delle attività concordate o per qualsiasi motivo di natura civile ed amministrativa.

L'Associazione firmataria, potrà a sua volta recedere dall'accordo qualora il Comune non ottemperasse agli obblighi previsti dal precedente art. 5.

Art. 8 . Liquidazione delle spese

Il Comune rimborserà le spese sostenute dall'Associazione a presentazione della richiesta di rimborso spese, che verrà liquidata previa attestazione dell'effettivo svolgimento delle previste attività corredate delle note spese o fatture di acquisto o dei pagamenti che l'Associazione effettuerà per lo svolgimento delle attività concordate. Il tutto fino alla concorrenza della somma massima prevista.

Trimestralmente e comunque entro la data di scadenza della convenzione l'Associazione presenterà un'apposita dettagliata relazione tecnica riportante tutte le principali notizie circa l'esecuzione dell'attività e dei risultati ottenuti.

Art. 9. Esenzione fiscale del Protocollo di Intesa

Il presente Protocollo d'Intesa è esente da imposta di bollo e di registro ai sensi della normativa vigente.

Il superiore atto viene letto dalle parti, le quali dichiarano di accettarlo e concordano di ritenere essenziale l'approvazione di ciascuna clausola.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti.

PER L'ASSOCIAZIONE

PER IL COMUNE DI ALBEROBELLO

